

Questione pregiudiziale

Se sia conforme all'articolo 3, [paragrafo 1], direttiva 85/374/CEE⁽¹⁾ — e, se non sia conforme, perché non lo sia — l'interpretazione che estenda la responsabilità del produttore al fornitore, anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore.

(¹) Direttiva 85/374/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU 1985, L 210, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Satversmes tiesa (Lettonia) il 16 marzo 2023 — VL, ZS, Lireva Investments Limited, VI, FORTRESS FINANCE Inc. / Latvijas Republikas Saeima

(Causa C-161/23, Lireva Investments e a.)

(2023/C 189/27)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Satversmes tiesa

Parti

Ricorrenti: VL, ZS, Lireva Investments Limited, VI, FORTRESS FINANCE Inc.

Resistente: Latvijas Republikas Saeima

Questioni pregiudiziali

- 1) Se rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/42⁽¹⁾, in particolare del suo articolo 4, e della decisione quadro 2005/212⁽²⁾, in particolare del suo articolo 2, una normativa nazionale in base alla quale un giudice nazionale si pronuncia sulla confisca dei proventi da reato in un distinto procedimento vertente sui beni acquisiti illecitamente, che viene separato dal procedimento penale principale prima che sia stata accertata la commissione di un reato e che una persona ne sia stata dichiarata responsabile, e che prevede altresì la confisca sulla base di documentazione estratta dal fascicolo d'indagine del procedimento penale.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se una normativa nazionale in materia di prova dell'origine criminosa dei beni nei procedimenti vertenti sui beni acquisiti illecitamente, come quella prevista dalle disposizioni controverse, possa essere considerata conforme al diritto a un equo processo sancito dagli articoli 47 e 48 della Carta e dall'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.
- 3) Se il principio del primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che osta a che la Corte costituzionale di uno Stato membro, investita di un ricorso costituzionale proposto avverso una normativa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione, dichiari che è applicabile il principio della certezza del diritto e che gli effetti giuridici di detta normativa si mantengono per il periodo in cui essa era in vigore.

(¹) Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU 2014, L 127, pag. 39).

(²) Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU 2005, L 68, pag. 49).
